



SIULP *flash*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26, 00185 Roma - telefono 06/44.55.213 r.a. - telefax 06/44.69.841
Direttore Responsabile Oronzo Così - Stampato in proprio - Iscr. Trib. Roma n. 397/99 - Iscr. ROC n. 1123

n. 25 del 1° luglio 2002



Sommario

- **2° livello 2001: il 4 luglio la firma**
- **Disciplina: il provvedimento va notificato entro il termine perentorio di 90 giorni**
- **EuroCQ: tassi ai minimi storici**
- **Primi Dirigenti: bandito concorso per 14 posti**
- **Concorso per 45 posti da Vice Commissario: la commissione**
- **Importante: obbligo di residenza, facoltà di dimora. Il Dipartimento risponde a quesito Siulp**
- **Impiego anomalo della Polizia Stradale: il Ministero risponde al Siulp**
- **Importante: fruizione del giorno libero. Applicazione dell'art. 7 dell'A.N.Q.**

2° livello 2001: il 4 luglio la firma

Come già comunicato sul n. 23/2002 di questo notiziario, il 12 giugno scorso è stato raggiunto l'accordo tra Sindacati ed Amministrazione sul cd. 2° livello di contrattazione per l'anno 2001.

Il 4 luglio prossimo dunque, alle ore 11.30, il Siulp firmerà l'accordo, il cui testo, vi ricordiamo, è consultabile sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, nello spazio speciale dedicato al contratto ed accessibile direttamente dalla *home page*.

Disciplina: il provvedimento va notificato entro il termine perentorio di 90 giorni

E' necessario un termine ragionevole per la definitiva conclusione del procedimento disciplinare, affinché l'interessato non debba essere assoggettato *sine die* alla applicabilità della sanzione per addebiti già contestati, e tale termine, decadenziale, va individuato nei novanta giorni, oltre i quali il procedimento deve essere considerato perento, decorrenti dalla adozione del provvedimento sanzionatorio.

E' infatti inammissibile che la soggezione dell'inquisito al potere sanzionatorio per infrazioni già note sia interamente rimessa a un insindacabile arbitrio dell'Amministrazione nel procrastinare *ad libitum* l'inizio dell'efficacia della sanzione già irrogata.

Siffatta facoltà, peraltro, trascenderebbe le finalità stesse della sanzione, aggravandone la valenza punitiva, come tipizzata *ex lege* nella sua consistenza, con l'alea relativa al momento imprevedibile della sua esecuzione, risultato sostanzialmente punitivo ulteriore ed eccedente i principi di qualsiasi sistema o ordinamento sanzionatorio perché realizzerebbe un *quid pluris* di afflittività rimesso all'arbitrio, anziché alla discrezionalità dell'Amministrazione.

A riaffermarlo è, in una recente sentenza, il Tar Emilia-Romagna, chiamato a giudicare su di una non grave punizione inflitta ad un Ispettore Superiore e notificata all'interessato circa quattro mesi dopo l'adozione del provvedimento.

Il Tar ha osservato che tale ritardo viola il termine di dieci giorni stabilito dall'articolo 21 d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, il quale, però, secondo giurisprudenza assolutamente prevalente ha natura meramente sollecitatoria (es. TAR Piemonte, Sezione I, 4 giugno 1998, n. 405; TAR Toscana, Sezione I, 4 dicembre '97, n. 574; TAR Lombardia, Milano, Sezione I, 2 settembre 1998, n. 2062; TAR Liguria, Sezione II, 3 luglio 2000, n. 751).

Tuttavia il successivo articolo 31 rimanda al d.P.R. n. 3/1957 (Statuto degli impiegati civili dello Stato) per quegli aspetti del procedimento disciplinare che non siano regolati dal d.P.R. n. 737/1981.

Orbene, a mente dell'articolo 120 d.P.R. 3/1957, è noto come «*Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto*», che «*Il procedimento disciplinare estinto non può essere rinnovato*», che «*L'estinzione determina, altresì, la revoca della sospensione cautelare e dell'esclusione dagli esami e dagli scrutini con gli effetti previsti dagli artt. 94, 95 e 97*» e che, infine, «*Nello stato matricolare dell'impiegato non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto*».

E' pacifico che la *ratio* di questa disposizione è costituita dall'esigenza di *certezza* nei tempi del procedimento e, valorizzando una interpretazione teleologica della stessa; è altrettanto pacifico che la comunicazione, condizione ineludibile per la *conoscenza* della sanzione da parte dell'interessato e per l'*efficacia* del relativo provvedimento (che è atto ricettizio), sia considerata atto del procedimento disciplinare.

In definitiva: un provvedimento disciplinare che non sia stato notificato entro i novanta giorni dalla sua adozione è estinto, non può essere rinnovato, non produce effetti e non può essere riportato nello stato matricolare.

Il testo integrale della sentenza in argomento e del d.P.R. 737/1981 sono consultabili sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, rispettivamente nell'area "giurisprudenza" e "legislazione".



€uro
Cessioni
Quinto

IN CONVENZIONE



TASSI AI MINIMI STORICI

Finanziamento 1

CESSIONE DEL QUINTO

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
5.164,00	106,00	64,00
7.747,00	161,00	95,00
10.329,00	216,00	125,00
12.911,00	270,00	160,00
15.494,00	317,00	194,00
18.076,00	368,00	227,00
20.658,00	422,00	255,00
23.244,00	478,00	287,00
25.823,00	504,00	318,00

TAEG massimo applicato agli esempi 9,00% e comunque non supera il TAEG previsto per legge (riferito al periodo aprile/giugno 2002) sulle rate degli esempi vanno aggiunti i costi delle garanzie INPDAP che sono del 2% sui 60 mesi e del 3,5% sui 120 mesi.

Finanziamento 2

PRESTITO CON DELEGA

NETTO RICAVO €	in 60 mesi	in 120 mesi
4.648,00	104,00	67,00
6.197,00	137,00	88,00
9.296,00	204,00	131,00
11.362,00	250,00	159,00
12.395,00	272,00	174,00
13.944,00	307,00	195,00
16.527,00	362,00	230,00
19.109,00	419,00	267,00
21.175,00	459,00	294,00

TAN dal 5,50% al 6%. Il TAEG applicato agli esempi è del 13,900% e comunque non supera il TAEG previsto per legge. Le rate sono suscettibili di variazione in riferimento al costo assicurativo che varia in base all'età e all'anzianità di servizio (riferito al periodo apr./giu. 2002).

(con Circolare del Ministero dell'Interno n. 333G-X4.1 del 21/12/2000)

Numero Verde
800-754445

Sito Internet
www.eurocq.it

Servizio clienti
0655381111

Direzione Generale di Roma
EUROCCQ di Marin Clara
L.re di Pietra Papa, 21 - 00146 Roma

**Primi Dirigenti:
bandito concorso per
14 posti**

A quindici giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 109/2002, con decreto datato 26 giugno 2002 il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ha indetto un concorso, per titoli ed esami, a 14 posti per l'accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia, cui potrà partecipare al concorso il personale appartenente al ruolo dei Commissari della Polizia di Stato che rivesta la qualifica di vice questore aggiunto ovvero abbia maturato, alla data del 5 dicembre 2000, un'anzianità complessiva nel medesimo ruolo non inferiore a nove anni e sei mesi.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera conformemente al modello allegato al bando e dirette al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Concorsi, devono essere presentate agli Uffici o Reparti di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.

La Commissione esaminatrice del concorso, da costituirsi con apposito decreto del Capo della Polizia, è presieduta dal Vice Direttore Generale con funzioni Vicarie ed è composta da: un Direttore di Ufficio o Direzione Centrale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; un Dirigente appartenente ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleti funzioni di Polizia, con qualifica non inferiore a Dirigente Superiore, che svolga le funzioni di Questore; un Consigliere di Stato o della Corte dei conti; un Docente universitario esperto in materia di organizzazione del settore pubblico od aziendale.

I candidati dovranno presentarsi, muniti di valido documento di identificazione, per sostenere la prova preselettiva nella struttura dell'Istituto per Sovrintendenti e di Perfezionamento per Ispettori di Nettuno – sito in via S. Barbara, 94 - il giorno 5 agosto 2002, alle ore 09.45 da ABBATE a MAMMONE; alle ore 14.45 da MANCINI a ZUPO.

La prova preselettiva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 109/2002, consiste in una serie di quesiti a risposta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie indicate nell'articolo 6 del bando, ad esclusione della lingua straniera, nonché del possesso delle capacità di analisi, di sintesi, di logicità del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio; per ciascuna delle prove scritte i candidati avranno a disposizione otto ore; entrambe sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico che quello applicativo-operativo.

La prima prova, di carattere teorico, consiste nello svolgimento di un elaborato su tematiche in ambito giuridico-amministrativo, con riflessi su materie attinenti allo svolgimento delle funzioni dirigenziali, con particolare riferimento ad una o più delle seguenti materie:

- diritto costituzionale ed amministrativo;
- diritto penale;
- diritto processuale penale;
- legislazione della Pubblica Sicurezza.

La seconda prova scritta, di carattere applicativo-operativo, consiste nella risoluzione di un caso in ambito giuridico-amministrativo o gestionale-organizzativo, al fine di verificare l'attitudine del candidato alla soluzione di problemi inerenti allo svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica di primo dirigente.

La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonché l'attitudine, anche valutando l'esperienza professionale posseduta, all'espletamento delle funzioni dirigenziali. Essa consiste in un colloquio interdisciplinare che verterà, oltre che sulle discipline previste per la prova scritta, anche sulle seguenti materie:

- elementi di diritto comunitario;
- elementi di contabilità di Stato;
- ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- lingua straniera a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Il colloquio comprenderà l'accertamento della conoscenza delle funzioni di base di un personal computer dotato di sistema operativo Microsoft Windows 95/98/NT/2000XP (gestione di file e di unità removibile, avvio di programmi, Internet e posta elettronica) e del pacchetto applicativo Microsoft Office (redazione di un documento con Microsoft Word, utilizzo del foglio di calcolo Microsoft Excel e alimentazione e consultazione di una base dati di Microsoft Access).

I candidati, risultati idonei alla prova preselettiva, dovranno presentarsi, muniti di valido documento di identificazione, per sostenere le prove scritte nei giorni 2 e 3 settembre 2002, alle ore 8.00 presso i locali della Scuola Tecnica in via del Castro Pretorio, 5.

Sul nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, direttamente dalla *home page*, spazio "Obiettivo su...", il bando di concorso, il modulo per la presentazione della domanda di partecipazione, il recentissimo D.M. 109/2002 e tutta la normativa relativa all'argomento.

**Concorso per 45 posti
da Vice Commissario:
la commissione**

Di seguito i componenti della commissione del Concorso straordinario, per titoli ed esami, a 45 posti per l'accesso alla qualifica di vice commissario del ruolo dei Commissari, riservato al personale della Polizia di Stato, indetto in data 6 aprile 2001.

Presidente	Prefetto a riposo	Vito Mattera
Componente	Prof.	Alessandro Druidi
Componente	Pref.	Francesco La Motta
Componente	Dir. Sup.	Gaetano Salierno
Componente	I Dirigente	Raul Carnevale
Segretario	V. Pref.	Gianfranco Boezio
Membro agg. prova fac.	V. Pref.	Italo Brunetti

Ricordiamo che l'elenco completo dei candidati che hanno superato le prove scritte è consultabile su nostro *web*, all'indirizzo www.siulp.it, nello spazio in *home page* dedicato ai concorsi.

**Importante: obbligo di
residenza, facoltà di
dimora. Il Dipartimento
risponde a quesito
Siulp**

Di seguito la nota del 21 giugno 2002 del Dipartimento:

«Con nota del 15 gennaio 2002, codesta Segreteria Nazionale ha chiesto chiarimenti sull'obbligo per il personale della Polizia di Stato di trasferire la residenza nel luogo in cui si presta servizio e la possibilità di fruire degli alloggi collettivi di servizio.

Il Servizio Ordinamento e Contenzioso ha confermato che il personale della Polizia di Stato ha l'obbligo di stabilire l'effettiva e permanente dimora nel luogo in cui presta servizio e che, comunque, il Capo dell'Ufficio o Reparto, per rilevanti ragioni, può autorizzare il dipendente, che ne faccia richiesta, a risiedere in un luogo diverso, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere.

È stato altresì precisato che il personale che decida di non trasferire la residenza anagrafica nel comune in cui ha sede l'Ufficio, si viene a trovare in una posizione di inadempienza nei riguardi della legge anagrafica, ma tale situazione non è riconducibile ad un comportamento disciplinarmente censurabile.

Per quanto concerne gli alloggi di servizio, il Regolamento di Servizio dell'Amministrazione della P.S., prevede che ogni dipendente della Polizia di Stato, sussistendone la disponibilità, può chiedere di fruire degli stessi; in tal senso l'autorizzazione è data dal responsabile dell'Ufficio, Reparto o Istituto in cui è ubicato l'alloggio.

Ciò posto, è stato evidenziato che negli alloggi collettivi di servizio, intesi come locali occupati ed abitati da più persone come

dimora abituale o temporanea, non sempre si realizza la "convivenza" intesa quale insieme di persone che, senza essere legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità e simili, conducono una vita in comune organizzata con tempi ed adempimenti finalizzati ad un progetto comune.

In tal senso, rispetto a quei dipendenti che non abbiano trasferito la residenza anagrafica nel comune ove prestano servizio, quindi aventi solo dimora temporanea, non sembra sorgere per il responsabile di tale convivenza, da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa l'obbligo di provvedere al trasferimento di residenza dei dipendenti in questione (artt. 6 e 23 del DPR 223/1989 – Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).

Alla luce di quanto sopra, è stato precisato che non è possibile subordinare la concessione del beneficio dell'alloggio collettivo di servizio al trasferimento della residenza anagrafica».

Non potrà dunque essere negata, ove ve ne sia disponibilità, la concessione di alloggi di servizio al personale che, autorizzato in tal senso dal responsabile dell'Ufficio o Reparto di appartenenza, non abbia trasferito la residenza anagrafica.

L'obbligo di residenza per il personale della Polizia di Stato ha peraltro formato oggetto di apposita circolare n. 333/A/9808.A.2 del 26 giugno 2001, a firma del Capo della Polizia; sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, area "circolari", la nota 21.6.2002 e la circolare 26.6.2001.

**Impiego anomalo della
Polizia Stradale:
il Ministero
risponde al Siulp**

Con nota del 20 giugno 2002 il Dipartimento chiarisce alcuni aspetti di una vicenda che ha interessato molti colleghi della PolStrada:

«Si fa riferimento alla nota dell'8 marzo 2002 di codesta Segreteria Nazionale, con cui sono state segnalate alcune problematiche connesse alle modalità di impiego del personale della Polizia Stradale, nell'ambito dei nuovi moduli operativi previsti per tale specialità.

Al riguardo, il competente Servizio ha rappresentato che nel quadro dei compiti di sorveglianza del territorio, ciascuna pattuglia della Polizia Stradale agisce sulla base di schemi di movimento, contenuti nel foglio di servizio, con l'indicazione degli spostamenti nelle due direzioni di marcia, della velocità di marcia, delle soste operative da effettuare per periodi di tempo predefiniti e dei compiti specificamente assegnati a quella unità operativa.

In particolare, è chiesta ai responsabili degli Uffici, la massima

cura nella pianificazione delle soste, considerando i diversi quadranti diurni e notturni e scegliendo piazzole che consentano la ottimale reciproca visibilità tra polizia e automobilisti, sia i ragione delle esigenze di sicurezza del personale operante, sia perché tale presenza costituisca un deterrente verso condotte di guida pericolose ed aumenti la percezione di sicurezza da parte dei cittadini utenti della strada.

Nel predisporre i servizi di vigilanza stradale si tiene conto della mole di traffico e degli indici di incidentalità delle aree sottoposte a controllo, in un'ottica di prevenzione degli incidenti stradali.

Dal gennaio 2002, inoltre, d'intesa con la Direzione Centrale degli Istituti di Istruzione, sono stati avviati seminari di confronto con i dirigenti delle Sezioni e di comandanti delle Unità Operative Distaccate, per cogliere le istanze del territorio ad un anno dall'emanazione, con ministeriale n.300/A/23816/131/8/7, delle direttive in materia di strategia operativa e organizzazione dei servizi che ad ogni buon fine si allega.»

La circolare è consultabile sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, area "circolari".

**Importante: fruizione
del giorno libero.
Applicazione dell'art. 7
dell'A.N.Q.**

Il Dipartimento risponde ai quesiti sul "giorno libero" con nota n. 333.A/9807.F.1.2 del 13 giugno, di seguito integralmente trascritta:

«Si è avuto modo di rilevare che pervengono frequentemente quesiti finalizzati ad ottenere chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni dell'art. 7 comma 1, A.N.Q. del 15 maggio 2000, relativamente alla fruizione del c.d. "giorno libero" maturato ogni cinque settimane dal personale che espleta servizio continuativo. Al riguardo si rappresenta che, nell'ipotesi in cui il dipendente, impiegato in servizi continuativi, non sia riuscito a completare per assenza legittima i 28 giorni di servizio, mantiene comunque il diritto a fruire del giorno di riposo, secondo la scadenza prestabilita, fissata nella tabella "A" allegata al menzionato A.N.Q., la quale individua tassativamente la giornata in cui deve essere goduto il giorno libero.

A tale proposito si precisa che per assenza legittima dal servizio, che permette al dipendente impiegato in servizi continuativi, di mantenere il diritto a fruire del giorno libero secondo la scadenza prestabilita, deve intendersi qualsiasi assenza che sia giustificata o autorizzata dagli istituti normativi che regolano il rapporto di pubblico impiego. F.to il Direttore Centrale Calvo.»

L'A.N.Q. 15 maggio 2000 e la circolare sono consultabili sul nostro web, all'indirizzo www.siulp.it, area "circolari".